

Firmato il decreto sul contrasto delle frodi attuate mediante il rappresentante fiscale

Iva, garanzia iscrizione al Vies

Per le imprese extraUe, cauzione di 50.000 € per 36 mesi

DI FRANCO RICCA

Al via l'obbligo per le imprese extraUe che intendono ottenere l'iscrizione nell'archivio Vies al fine di effettuare operazioni intracomunitarie in Italia di prestare all'Agenzia delle entrate una garanzia di almeno 50.000 euro e per la durata di trentasei mesi.

Lo prevede il decreto 4 dicembre 2024 del vice Ministro dell'economia, Maurizio Leo, che attua una delle misure di contrasto delle frodi Iva commesse tramite l'utilizzo della figura del rappresentante fiscale introdotte dal dlgs 13 del 12 febbraio 2024.

In particolare, la norma oggetto di attuazione è il comma 7-quater dell'art. 35 del dpr n. 26 ottobre 1972, 633, inserito dall'art. 4 del citato dlgs, il quale stabilisce che, per i soggetti non residenti in un paese Ue, né in uno dei paesi aderenti al Spazio economico europeo (oltre ai 27 paesi Ue, Islanda, Liechtenstein e Norvegia), che intendono operare in Italia tramite un rappresentante fiscale nominato ai sensi dell'art. 17, secondo comma, citato dpr, l'inclusione nella banca dati dei soggetti abilitati alle operazioni intracomunitarie (archivio Vies) avviene solo dopo il rilascio di idonea garanzia, secondo i criteri e le modalità fissati con dm.

Al rappresentante fiscale che trasmette la dichiarazione anagrafica recante l'opzione per l'inclusione nella pre-

detta banca dati è fatto obbligo di verificare, pena l'applicazione di una sanzione da 3.000 a 50.000 euro, non suscettibile di cumulo giuridico, "la completezza del corredo documentale ed informativo prodotto dal contribuente e la relativa corrispondenza alle notizie in suo possesso".

Al riguardo, l'art. 1 del recente dm, in corso di pubblicazione nella G.U., stabilisce che la garanzia può essere prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, oppure di fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria rilasciate ai sensi dell'art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348.

La garanzia, di valore massimale almeno di 50.000 euro, va intestata al Direttore pro-tempore della DP dell'Agenzia delle entrate competente in base al domicilio fiscale del rappresentante fiscale, alla quale va consegnata.

La durata minima, in base all'art. 2, dovrà essere di trentasei mesi a decorrere dalla data di consegna, dopo di che non deve essere rinnovata.

Disciplinando la fase transitoria, l'art. 3 prevede che i soggetti che, alla data di pubblicazione del provvedimento con il quale l'AE dovrà definire (entro 120 dalla pubblicazione del dm), ai sensi dell'art. 5, gli aspetti operativi, sono già iscritti nella banca dati Vies, dovranno consegnare la garanzia entro sessanta giorni dalla predetta data. In caso di inottempe-

ranza, l'Agenzia comunicherà via Pec o raccomandata AR, l'avvio della procedura di esclusione d'ufficio dalla banca dati, che scatterà dopo l'inutile decorso di sessanta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione da parte dell'interessato.

L'art. 4, infine, demanda all'AE e alla Gdf di effettuare analisi del rischio volte a individuare i rappresentanti fiscali residenti in paesi extracomunitari non aderenti al See, che presentano indicatori di pericolosità in merito agli obblighi di corretta verifica della completezza e veridicità dei documenti prodotti dal rappresentato, previsti dal citato comma 7-quater dell'art. 35, dpr 633/1972.

A margine del dm, in ordine al perimetro territoriale circa il luogo di residenza dei soggetti esteri tenuti alla garanzia in esame, è da osservare che vi rientrano anche i soggetti stabiliti nel Regno Unito (non aderente né all'Uc né al Scc), i quali però possono di fatto sottrarsi all'obbligo se scelgono di operare in Italia mediante identificazione diretta, anziché mediante rappresentante fiscale.

— © Riproduzione riservata —



Norme sul rappresentante fiscale

